



COMUNE DI MONREALE
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

COPIA

OGGETTO: Nuovo Regolamento Comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago.

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di giugno, alle ore 17.30, nella Sala Biagio Giordano del Complesso Monumentale Guglielmo II di questo Comune, si è riunito, in seduta di aggiornamento, il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. M. Intravaia.

Partecipa il Segretario Generale Dott. F. M. Fragale.

Si dà atto della presenza del Sindaco e dell'Assessore D'Eliseo.

Il Presidente chiama l'appello.

CONSIGLIERI				CONSIGLIERI			
1	Alduina	Santina	P	13	Mannino	Giulio	P
2	Capizzi	Pietro	A	14	Micalizzi	Mario	P
3	Costantini	Fabio	P	15	Mirto	Davide	A
4	Davì	Ignazio	A	16	Naimi	Paola	P
5	Di Verde	Giuseppe	P	17	Noto	Andrea	A
6	Ferreri	Rosario	P	18	Oddo	Riccardo	P
7	Giuliano	Antonella	A	19	Pillitteri	Flavio	P
8	Intravaia	Marco	P	20	Russo	Sandro	A
9	La Barbera	Francesco	P	21	Sardisco	Letizia	P
10	La Corte	Giuseppe	P	22	Terzo	Silvio	P
11	Lo Coco	Giuseppe	P	23	Venturella	Angelo	P
12	Lo Verso	Fabrizio	P	24	Vittorino	Girolamo	P

CITTÀ DI MONREALE PROTOCOLLO GENERALE 
12 FEB. 2020
N. Prot. 3440
Cat. Class. Frec.

PRES. CONS.

SINDACO

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale del Comune di Monreale
Dott. Marco Intravaia

E p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di Monreale
Ing. Alberto Arcidiacono

OGGETTO: Nuovo Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago.

I sottoscritti Consiglieri comunali, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopongono al Consiglio comunale la proposta di deliberazione del testo che segue:

VISTO:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (d'ora in poi TULPS) ed in particolare gli artt.8, 9,11, 86, 88, 92 e 110;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (d'ora in poi Regolamento di esecuzione del TULPS);
- l'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- l'art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'art.22, 6°c.della L. 27 dicembre 2002, n. 289,
- il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente “individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi”;
- l'art. 38 del D. L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni in L. 4 agosto 2006 n. 248,
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante “individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
- l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in L. 3 agosto 2009, n. 102;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- l'art.1, c. 64-82, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (c.d. Legge di Stabilità 2011);
- l'art.24 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, n. 30011 avente ad oggetto la "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S", che, con esclusivo riferimento agli apparecchi citati, ha sostituito ma non abrogato la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, contenuta nei Decreti 27 ottobre 2003, 18 gennaio 2007 e 22 gennaio 2010 (art.9, 2°c.);

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;

- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;

- l'art. 1, c. 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- l'art. 1, c. 926, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);

- l'art. 1, comma 936, della L.208/2015 cit. che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;

- il D.Lgs 25 novembre 2016 n.222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

- il D.L. 12 Giugno 2018 n. 87, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2018 n. 96, ed in particolare gli artt. 9 e 9 quater;

- art. 1, c.1051 e 1052 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"(c.d. legge di Stabilità 2019). VISTO l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- l'art.10 dello Statuto del Comune di Monreale;

- l'art.2 del Regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni consiliari;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio 2019, n. 27;

SI PROPONE

Per i motivi sopra esposti,

1. di approvare il "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago" in allegato.

Monreale (PA), li 12.02.2020

I consiglieri comunali

Iniziativa condivisa dai seguenti Consiglieri comunali:

	Consiglieri		Firma
1	Alduina	Santina	
2	Capizzi	Pietro	
3	Costantini	Fabio	
4	Davi	Ignazio	
5	Di Verde	Giuseppe	
6	Ferreri	Rosario	
7	Giuliano	Antonella	
8	Intravaia	Marco	
9	La Barbera	Francesco	
10	La Corte	Giuseppe	
11	Lo Coco	Giuseppe	
12	Lo Verso	Fabrizio	
13	Mannino	Giulio	
14	Mirto	Davide	
15	Naimi	Paola	
16	Noto	Andrea	
17	Oddo	Riccardo	
18	Pillitteri	Flavio	
19	Russo	Alessandro	
20	Sardisco	Letizia	
21	Terzo	Silvio	
22	Valerio	Girolamo	
23	Venturella	Angelo	
24	Vittorino	Girolamo	

P A R E R I

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: **Nuovo Regolamento Comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago.**

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000.

Il Dirigente dell'Area V esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data 29-05-2010



Il Dirigente
Il Dirigente
Ing. M. Busacco

Il Dirigente dell'Area Gestione Risorse, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata

Data _____

Il Dirigente

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SULL' INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Finalità, principi generali e indirizzi programmatici
- Art.3 Normativa di riferimento
- Art.4 Giochi vietati
- Art.5 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco
- Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art.8 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art.9 Autorizzazione comunale all'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art.10 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art.11 Subingresso
- Art.12 Cessazione dell'attività
- Art.13 Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione
- Art.14 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art.15 Somministrazione in sala pubblica da gioco
- Art.16 Caratteristiche dei giochi
- Art.17 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art.18 Informazione al pubblico
- Art.19 Orari

TITOLO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA

- Art.20 New Slot
- Art.21 Prescrizioni generali
- Art.22 Domanda di autorizzazione per installazione giochi
- Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
- Art.24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato
- Art.25 Sanzioni
- Art. 26 Premi ed incentivi
- Art. 27 Consulta cittadina permanente per la prevenzione, cura e contrasto al GAP
- Art. 28 Pubblicità ed informazione
- Art. 29 Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo

- Art. 30 Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
- lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall' esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.

3. Non sono oggetto del presente regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ART. 2 - FINALITA', PRINCIPI GENERALI E INDIRIZZI PROGRAMMATICI

1. Il Comune di Monreale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità

domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

2. Il Comune intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

In tal senso, il presente regolamento viene assunto come atto di indirizzo per la programmazione di interventi progettuali a valere su fonti di finanziamento specifiche per la prevenzione e il contrasto del G.A.P.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

4. Il Comune si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

5. Al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, il Comune in collaborazione dell'ASP, nell'ambito delle proprie competenze, può avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di Enti del Terzo Settore che operano per il perseguimento delle finalità di cui sopra.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

a) il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (d'ora in poi TULPS) ed in particolare gli artt.8, 9,11, 86, 88, 92 e 110;

a - bis) il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (d'ora in poi Regolamento di esecuzione del TULPS);

b) l'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

c) l'art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

- d) l'art.22, 6°c.della L. 27 dicembre 2002, n. 289,
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente “individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi”;
- f) l'art. 38 del D. L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni in L. 4 agosto 2006 n. 248,
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante “individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
- h) l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in L. 3 agosto 2009, n. 102;
- i) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- l) l'art.1, c. 64-82, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (c.d. Legge di Stabilità 2011);
- m) l'art.24 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- n) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, n. 30011 avente ad oggetto la “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S”, che, con esclusivo riferimento agli apparecchi citati, ha sostituito ma non abrogato la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, contenuta nei Decreti 27 ottobre 2003, 18 gennaio 2007 e 22 gennaio 2010 (art.9, 2°c.);
- o) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- p) il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- q) l'art. 1, c. 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- r) l'art. 1, c. 926, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);
- s) l'art. 1, comma 936, della L.208/2015 cit. che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- t) il D.Lgs 25 novembre 2016 n.222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- u) il D.L. 12 Giugno 2018 n. 87, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2018 n. 96, ed in particolare gli artt. 9 e 9 quater;

v) art. 1, c.1051 e 1052 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 ."Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"(c.d. legge di Stabilità 2019).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 5 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 6 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling, ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
- 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- 5) attrezzature balneari e spiagge;
- 6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.

2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat all'interno del locale e non potranno essere aperte sale nel raggio di 500 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

3. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

4. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

5. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà del Comune, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- nei chioschi su suolo pubblico.

6. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dal Comune, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

7. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è

ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

8. Tutte le finestre, portefinestre, aperture di arieggiamento del locale non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o quant'altro sia utile a limitare la visibilità dall'esterno ed all'interno non deve essere possibile creare aree di isolamento per il gioco, qualunque sia il materiale utilizzato.

9. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art.4 del D.M. 564/92 e ss.mm.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

- a) la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b) la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- c) la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) i regolamenti locali di Polizia urbana;
- e) la normativa urbanistica ediliziavigente.

11. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica

ART. 8 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS;
- b) copia della licenza ex art. 88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza;
- c) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- d) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- e) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;
- f) certificato di prevenzione incendi se del caso.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'esercizio dell'attività sul territorio di Monreale è comunque condizionato al rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 86 del TULPS è rilasciata da parte del SUAP entro 90 giorni dal ricevimento della domanda prevista dall'art. 8, previa verifica della corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento. Decorso il termine di 90 giorni la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.).
3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 10 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e ss. mm. (antimafia).
2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (amministratori, soci) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:
 - a) per le S.N.C.: tutti i soci;
 - b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari;
 - c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 11 - SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento.
4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere al SUAP, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 13 - REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione;
 - j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative.
- L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 4.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
 - b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente regolamento.
4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte

dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

- a) 15 giorni nel primo caso di abuso;
- b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

ART. 14 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i..

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.

7. Il gestore dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

8. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti a installare, negli stessi locali, giochi leciti quali flipper, calciobalilla, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere).

9. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

10. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

11. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

12. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

13. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 15 – SOMMINISTRAZIONE IN SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP, e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
2. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
3. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
4. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti.
2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. È consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. È vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 17 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) ove ricorrano le circostanze, rispettare il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

- f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) la realizzazione dell'impianto elettrico dei locali in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
- j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 18 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili;
5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
6. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e ss. mm. o l'autorizzazione rilasciata dal Comune.
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
8. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASP, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla prevenzione, cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.
9. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per "giochi simili". I cartelli devono avere dimensioni minime del formato A4 ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

ART. 19 - ORARI

1. L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'ordinanza del Sindaco.

3. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

4. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice Civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

5. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

a) di 7 giorni, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;

b) di 15 giorni, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;

c) di 3 mesi, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA.

ART. 20 - NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS, comunemente detti "new slot".

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:

a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi;

b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;

c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.
5. L'autorizzazione non viene concessa nel caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall'art.7, comma 1.
6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
7. È facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

ART. 21 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
2. L'orario in cui gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro possono essere lasciati a disposizione del pubblico è lo stesso fissato dal Sindaco con apposita ordinanza per l'attività delle sale pubbliche da gioco previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 22 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali, è soggetta al rilascio di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.
3. Alla domanda si devono allegare:
 - a) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS;
 - b) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;
 - e) fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante;
 - f) copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea.
4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

6. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
7. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.
8. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 23- APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita non può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

Biliardi.

2. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al Comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 24 - GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. I Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping-pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet, sono leciti.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 25 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
5. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 26 - PREMI ED INCENTIVI

1. Il Comune prevede un sistema di premialità per i titolari e gestori gli esercizi pubblici commerciali e/o gestori di circoli privati che non installino o ne decidano la dismissione, all'interno dei propri locali, slot machine ed apparecchiature del gioco d'azzardo. In particolare:
 - a) Riconoscimento del marchio etico "Questo è un locale NO SLOT! Apprezzalo!", concesso su richiesta dell'esercente interessato;
 - b) Creazione e gestione, all'interno del sito istituzionale del Comune, di una sotto-sezione chiamata "NO SLOT", in cui i cittadini possono individuare i locali e gli esercizi commerciali privi di apparecchiature atte al gioco d'azzardo ed essere sempre informati su tutte le attività svolte nel territorio comunale per contrastare tutte le conseguenze patologiche e criminose legate a tale fenomeno.
 - c) Possibile introduzione di tariffa agevolata sulle tasse locali, tasse sulle insegne, sulla pubblicità e suolo pubblico.
2. Le sale da gioco ed i locali che al proprio interno installino o mantengano apparecchiature del gioco d'azzardo sono inseriti, ai fini della determinazione delle quote di pagamento delle tasse locali nella categoria di immobili con coefficiente più alto.

ART. 27 - CONSULTA CITTADINA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE, CURA E CONTRASTO AL GAP

È istituita la "Consulta cittadina permanente per la prevenzione, cura e contrasto al GAP".

Della Consulta fanno parte:

- Sindaco del Comune o suo delegato;
- Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici locali;
- Direttore dell'Ambulatorio ASP CEDISS – Gap & Nuove Dipendenze, con compiti di coordinamento organizzativo e scientifico, o suo delegato;
- Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) o suo delegato;
- Rappresentante dei Carabinieri di Monreale;

- Rappresentante delle Associazioni di categoria, delle Associazioni Antiracket e Antiusura e di altre Associazioni che abbiano esperienza nel campo del contrasto del GAP.

La Consulta, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Salute che già nel 1980 riconosce nel gioco d'azzardo compulsivo *"una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale"*, e sulla base dei dati e delle rilevazioni sul fenomeno realizzate da ogni suo organismo nello svolgimento della propria attività istituzionale, ritiene opportuno sviluppare iniziative ed attività per prevenire, curare e contrastare la il GAP e le problematiche da essa dipendenti.

La Consulta, ferma restando la volontà di non esercitare azione repressiva verso le attività commerciali che somministrano giochi leciti e con denaro, attraverso una presa in carico integrata del fenomeno del GAP, intende intervenire a livello normativo, educativo e culturale per prevenire e contrastare gli effetti devastanti del fenomeno e promuovere un uso più consapevole e responsabile del gioco d'azzardo.

ART. 28 - PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Il Comune si impegna a non pubblicizzare sui mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di informazione e comunicazione istituzionali (sito, periodico di informazione comunale ecc.) e a non patrocinare materiali e/o iniziative che siano veicolo di pubblicità o che siano collegate al gioco d'azzardo ed esercizi commerciali che al loro interno abbiano slot machines, lotterie e giochi scommesse.
2. È attiva sul sito istituzionale del Comune una pagina dedicata alle informazioni ed alla sensibilizzazione della popolazione sul tema del gioco.

ART. 29 - GIORNATA DEDICATA AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO

Il Comune indice una giornata prefissata e stabilita dedicata alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco attraverso iniziative volte alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro, e all'informazione e sensibilizzazione delle dipendenze e delle patologie causate dal gioco d'azzardo.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.
2. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni consiliari che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Risultano presenti n. 18 Consiglieri e n. 6 assenti.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono nominati tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Lo Verso, Alduina, Di Verde.

La seduta si svolge a porte chiuse, in ottemperanza alle disposizioni governative finalizzate al contenimento del coronavirus. I Consiglieri sono disposti nel rispetto della distanza minima di sicurezza; ai fini della necessaria pubblicità, sono ammessi a partecipare un rappresentante per ciascuna testata giornalistica locale e la seduta viene trasmessa via streaming.

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alle ore 17.50 entra in aula il Consigliere Davì.

Consiglieri presenti n. 19 su n. 24

Prende la parola il Consigliere Vittorino, che relaziona brevemente sulla proposta deliberativa in esame e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare.

Il Consigliere Lo Verso fa l'exkursus che ha condotto alla redazione della proposta di regolamento in esame e analizza il fenomeno del gioco d'azzardo. Deposita una relazione di n. 3 pagine (All. 1).

Alle ore 17.54 entra in aula il Consigliere Noto.

Consiglieri presenti n. 20 su n. 24.

Il Consigliere Costantini manifesta apprezzamento per la proposta in esame.

Il Consigliere Lo Coco si complimenta con la I Commissione Consiliare che ha elaborato la proposta di regolamento.

Il Consigliere Di Verde dichiara il suo voto favorevole.

Il Presidente pone in votazione il regolamento articolo per articolo, per alzata e seduta.

Consiglieri presenti n. 20 su n. 24

Art. 1 Favorevoli all'unanimità

Art. 2 Favorevoli all'unanimità

Art. 3 Favorevoli all'unanimità

Art. 4 Favorevoli all'unanimità

Art. 5 Favorevoli all'unanimità

Art. 6 Favorevoli all'unanimità

Art. 7 Favorevoli n. 19

Astenuti n. 1 (Costantini)

Art. 8 Favorevoli all'unanimità

Art. 9 Favorevoli all'unanimità

Art. 10 Favorevoli all'unanimità

Art. 11 Favorevoli all'unanimità

Art. 12 Favorevoli all'unanimità

Art. 13 Favorevoli all'unanimità

Art. 14 Favorevoli all'unanimità

Art. 15 Favorevoli all'unanimità

Art. 16 Favorevoli all'unanimità

Art. 17 Favorevoli all'unanimità

Art. 18 Favorevoli all'unanimità

Art. 19 Favorevoli all'unanimità

Art. 20 Favorevoli all'unanimità

Art. 21 Favorevoli all'unanimità

Art. 22 Favorevoli all'unanimità

Art. 23 Favorevoli all'unanimità

Art. 24 Favorevoli all'unanimità

Art. 25 Favorevoli all'unanimità

Art. 26 Favorevoli all'unanimità

Art. 27 Favorevoli all'unanimità

Art. 28 Favorevoli all'unanimità

Art. 29 Favorevoli all'unanimità

Art. 30 Favorevoli all'unanimità

Alle ore 18.07 entra in aula il Consigliere Russo.

Consiglieri presenti n. 21 su n. 24

Il Presidente pone in votazione, per alzata e seduta, il regolamento nella sua interezza.

Voti favorevoli n. 21.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta deliberativa.

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.

Vista la L.R. 48/91.

Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che al presente atto vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della votazione proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago" in allegato.



COMUNE DI MONREALE

Gruppo Consiliare IL MOSAICO

1

A

Intervento in merito al punto all'Ordine del Giorno della seduta di Consiglio comunale del 16.06.2020 su Nuovo Regolamento Comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago.

Cari colleghi e care colleghe,

nel presentarvi questo nuovo regolamento vorrei partire dall'origine, cioè dal 2013. In quell'anno, infatti, stava per arrivare in Aula all'Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge che prevedeva l'apertura di due Casinò: uno a Taormina e uno in un'altra città d'arte turistica della provincia di Palermo.

"Perché non discutere su una eventuale candidatura di Monreale? Magari quale comune capofila di un consorzio di comuni" erano state le dichiarazioni di alcuni rappresentanti dell'opposizione monrealese di allora. *"Sono d'accordissimo: si tratta di un fatto che può essere di beneficio al comune sia dal punto di vista economico che da quello culturale"*, aveva risposto l'allora sindaco uscente Di Matteo.

Da quel momento un gruppo di ragazzi aveva ritenuto necessario affrontare a Monreale la questione del "Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)", avviando un processo culturale che aveva coinvolto in poco tempo esperti dell'ASP Palermo, professionisti del sociale, forze dell'ordine, associazioni del territorio e associazioni di categoria, Banca Etica e soprattutto le Scuole.

Negli anni avvenire erano stati creati network di associazioni, erano state realizzate attività con gli studenti, convegni, seminari e, in più, era stata scritta una proposta di *"Regolamento sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago"* che l'allora Presidente del consiglio comunale – da candidato sindaco – aveva sposato in pieno, inserendola nel programma e annunciandola da un palco.

Le elezioni del 2014 sappiamo tutti come sono finite e quindi quel Regolamento è rimasto nel cassetto per ben 7 anni.

Oggi, però, la situazione politica è cambiata: quello che era solo un candidato oggi è Sindaco; quei ragazzi che erano solo dei volontari oggi sono rappresentati in Consiglio comunale; le forze politiche allora esistenti oggi si sono rinnovate e sono in grado di dimostrare che la loro sensibilità e la loro consapevolezza del fenomeno del gioco d'azzardo è notevolmente cambiata.

Nell'analisi di questo atto bisogna tenere conto che l'azzardo è una pratica sociale complessa, per cui sono diverse le scienze umane che hanno affrontato questo tema cercando di individuarne i fattori promotori e di studiarne le conseguenze.

Oltre ad un aspetto ludico che è insito in ognuno di noi, vi sono diversi altri motivi per cui una persona può essere spinta a giocare d'azzardo: tra questi vi sono le credenze religiose (molti giocatori si affidano a Dio e al fato per ottenere una vincita); il bisogno di una "facile" trasformazione personale ("ti piace vincere facile?"); ma soprattutto l'isolamento sociale, la disuguaglianza socioeconomica e un'insicurezza collettiva nei confronti delle istituzioni, per cui una "scommessa" potrebbe rappresentare il simbolo della speranza, un rimedio contro la realtà stessa. Non è un caso, infatti, che negli ultimi anni la platea dei giocatori sia aumentata, fino a fare registrare 20 milioni di euro di giocate annue solo su Monreale nel 2018 e 2019!

Per quanto riguarda le conseguenze, invece, pensare che il gioco d'azzardo possa portare dei benefici culturali ed economici ad una comunità – e in particolare ad una comunità sofferente da un punto di vista socioeconomico come la nostra – è un errore gravissimo.

Questo perché le conseguenze sociali di questo fenomeno sono dirompenti: nei periodi di crisi economica e sociale, in particolare, molte persone si affidano all'azzardo per cambiare il proprio status, senza accorgersi

A



COMUNE DI MONREALE

Gruppo Consiliare IL MOSAICO

che quello che all'apparenza sembra un semplice gioco o passatempo diventa ben presto una "addiction" (una dipendenza) che li porta a depauperare il proprio patrimonio e a rovinare le proprie famiglie.

Numerosi studi attestano come il gioco d'azzardo tenda a diventare patologico soprattutto nelle fasce sociali più deboli, che magari hanno un livello di istruzione più basso e si sta diffondendo in fasce d'età molto sensibili come quelle dei giovani e degli anziani.

Ciò comporta dei notevoli COSTI SOCIALI che si declinano in COSTI SANITARI DIRETTI (ricorso al medico di base del 48% più alto rispetto ai non giocatori, interventi ambulatoriali psicologici, ricoveri sanitari, cure specialistiche per la dipendenza...); COSTI INDIRETTI (perdita di performance lavorativa del 28% maggiore rispetto ai non giocatori, perdita di reddito...) e COSTI PER LA QUALITÀ DELLA VITA (problemi che ricadono sui familiari, violenza, rischio di aumento di depressione grave, ansia, deficit di attenzione, bassa resistenza ad altri tipi di dipendenze, idee suicidarie, ossessione per il gioco e per i soldi necessari a giocare...).

Se poi vogliamo parlare delle conseguenze economiche del gioco d'azzardo, ci accorgiamo subito che i vantaggi non sono della comunità, ma sono del "sistema" che gira attorno a questo fenomeno e che riempie solo le tasche dei cd. "padroni del banco", nel caso di giochi legali, e della criminalità organizzata, nel caso di giochi illegali.

Un "sistema" che, proprio perché molto redditizio, ha attirato su di sé l'attenzione della MAFIA. La permeabilità e la vulnerabilità di questo settore, infatti, consente guadagni elevati, importanti tanto quanto quelli provenienti dal traffico di stupefacenti, con rischi di gran lunga inferiori.

La mafia quindi utilizza il gioco d'azzardo sia per riciclare il denaro sporco proveniente da illeciti, sia come strumento per il controllo del territorio attraverso l'imposizione nei locali (quali bar, tabacchi, ecc) di "macchinette" manomesse o di congegni per il gioco illegale online (comunemente conosciuti come "Totem").

L'attenzione della criminalità organizzata in questo settore è stata nuovamente dimostrata nei giorni scorsi con l'"operazione All-in", che ha messo alla luce un sistema mafioso basato sulle scommesse che ha coinvolto tutta Italia e che ha coinvolto anche un'agenzia di Monreale.

Si è capito quindi come le mafie riescano facilmente a "fare sistema" tenendo insieme legale e illegale. L'uno rinforza l'altro. Il primo funge da battistrada per quello illegale e lo potenzia ulteriormente.

Per questo motivo, Monreale ha il dovere di dotarsi di uno strumento che regoli il settore e che provi a limitarne l'espansione. Il Regolamento che vi presentiamo, appunto, serve a questo.

La possibilità da parte del Sindaco di ridurre gli orari di fruizione dei giochi con propria ordinanza; l'obbligo di distanziamento delle sale gioco e delle new slot da punti sensibili, quali scuole, banche, circoli, ecc; la possibilità di prevedere incentivi economici per chi rifiuta l'installazione della macchinette nei propri locali e la previsione di maggiori oneri per chi invece le mantiene; una maggiore attenzione degli uffici nella concessione delle autorizzazioni comunali per l'installazione dei giochi e l'apertura delle sale da gioco, sono solo alcune delle misure messe in campo per frenare il fenomeno.

Purtroppo, però, il Regolamento originario è stato depotenziato dai pareri degli uffici che, giustamente, ci hanno ricordato quali sono i limiti dei poteri del Comune in assenza di una normativa nazionale e regionale che disciplini il settore.

Questo Regolamento rimane comunque un primo passo di un lungo percorso in questo settore che genera un fenomeno, ancora sommerso, che va combattuto insieme ad altri enti e soggetti istituzionali (Asp, Scuole, Carabinieri, associazioni di categoria, ecc), con i quali si costituirà la "Consulta cittadina permanente per la prevenzione, cura e contrasto al GAP".



COMUNE DI MONREALE
Gruppo Consiliare
IL MOSAICO

A

Concludo dicendo che, votando questo atto, il Consiglio comunale manderà un segnale chiaro a tutti i cittadini: rifiutiamo quella "cultura dello scarto" di cui parla Papa Francesco, che si manifesta quando uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo.

Dott. Fabrizio Lo Verso
Capogruppo de "IL MOSAICO"



COMUNE DI MONREALE
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE N. 40

I COMMISSIONE CONSILIARE

Il giorno 3 giugno 2020, alle ore 09.00 si è riunita, su convocazione del Vice Presidente, Vittorino Girolamo, la I Commissione Consiliare per la trattazione del seguente punto all'O. d. g.:

– Proposta deliberativa avente ad oggetto: Nuovo Regolamento Comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago.

Al fine di assicurare le condizioni adeguate al contenimento del Covid-19, la seduta si svolge in modalità mista, con la presenza fisica di non oltre il 50% dei componenti della Commissione presso gli uffici di Presidenza del Consiglio, sede di riunione della I Commissione, ed il restante 50% collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico.

Assiste, con funzioni di segretaria, la Sig.ra Daniela Lo Piccolo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Alle ore 9.00 sono presenti i Consiglieri: Girolamo Vittorino, Giuseppe La Corte e Mario Micalizzi, presenti in sede, Paola Naimi, Flavio Pillitteri e Letizia Sardisco, collegati da remoto a mezzo dispositivo informatico.

Constatato il raggiungimento del numero legale ed il rispetto delle misure di sicurezza, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale n. 39 del 29 maggio, che viene approvato dai Consiglieri.

Dopo avere ampiamente dibattuto nelle precedenti sedute sul regolamento all'o.d.g., in particolare sulle modifiche da apportare, la Commissione esamina nuovamente il testo, così come modificato.

Dopo un breve dibattito, il Vice Presidente pone in votazione la proposta deliberativa avente ad oggetto: Nuovo Regolamento Comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago.

La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti.

Il Consigliere La Corte propone di prendere in esame, nelle prossime sedute, il Regolamento del mercato del contadino.

Alle ore 10.00 il Vice Presidente dichiara conclusi i lavori e chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

I COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE

Il Consigliere F.to Giuseppe La Corte

Il Consigliere F.to Mario Micalizzi

Il Consigliere F.to Paola Naimi

Il Consigliere F.to Flavio Pillitteri

Il Consigliere F.to Letizia Sardisco

La Segretaria
F.to Daniela Lo Piccolo

Il Vice Presidente della I Commissione
F.to Girolamo Vittorino

Letto e sottoscritto

Il Presidente - F.to Dott. M. Intravaia

Il Consigliere Anziano - F.to Sig. G. La Corte

Il Segr. Gen.le - F.to Dott. F. M. Fragale

Pubblicata all' Albo Comunale dal _____ al _____

Monreale, li

Il Messo Comunale _____

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monreale, li

Il Segr. Gen.le - _____
